REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
azienda per l'assistenza sanitaria
5 Friuli Occidentale

S.GIORGIO
CASA DI CURA PRIVATA

Accordo integrativo per l'erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale in applicazione della L.R. n. 7/2009 per l'abbattimento delle liste di attesa ai sensi dell'art. 8 quinquies del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 Anno 2019

\\\

Oculistica
Pneumologia
Diagnostica per Immagini
Medicina di Laboratorio

3. che il Punto Nascita della struttura, precedentemente accreditato con riserva, è accreditato in virtù del decreto n. 1465/SPS del 5.10.2018;
4. che l'art. 8 quinquies, comma 2, del D.Lgs. n. 502/1992 stabilisce che la Regione e le Unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi contrattuali con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati;
5. che l'art. 8 quinquies, comma 2-quinquies, del D.Lgs. n. 502/1992, in caso di mancata stipula degli accordi contrattuali medesimi, prevede che l'accreditamento istituzionale di cui all'art. 8 quater delle strutture eroganti prestazioni per conto del S.S.N. è sospeso;
6. che la DGR 13.1.2017, n. 42, - con la quale è stato approvato l'Accordo triennale 2017-2019 tra Regione Friuli Venezia Giulia e le associazioni rappresentative degli erogatori privati accreditati del Friuli Venezia Giulia, avente ad oggetto "*Accordo triennale per il periodo 2017-2019 tra la Regione Friuli Venezia Giulia e le associazioni rappresentative degli erogati privati accreditati del Friuli Venezia Giulia , avente ad oggetto l'erogazione per conto del Servizio sanitario Regionale di prestazioni sanitarie da parte delle strutture private accreditate*" prevede l'individuazione di un budget complessivo regionale destinato all'acquisto di prestazioni sanitarie dalle strutture private accreditate;
7. che l'accordo triennale sopra richiamato prevede inoltre che "*le AAS o ASUI utilizzano i finanziamenti assegnati annualmente in applicazione della Legge 7/2009 per attuare progetti di abbattimento delle liste di attesa, coinvolgendo le Case di cura private accreditate per almeno il 20% della quota assegnata... Tali progetti hanno valore esclusivamente per l'anno di riferimento, non possono costituire storicizzazione del budget...*";
8. che la DGR 10/11/2017, n. 2181 modifica l'art. 10 degli Accordi triennali di cui alla DGR n. 42/2017, specificando le modalità di riconoscimento alle strutture private del finanziamento ex L.R. 7/2009;
9. che le tariffe attualmente vigenti per i residenti in FVG, salvo successive modifiche, distinte per tipologie di prestazioni erogate dalle strutture accreditate, sono quelle definite dal vigente Nomenclatore Regionale, relative alle prestazioni di assistenza ospedaliera e alle prestazioni ambulatoriali, di diagnostica e di laboratorio, nonché al D.P.Reg. 19.12.2013, n. 252 per le prestazioni di medicina sportiva;
10. che la DGR n. 185 del 2.2.2018 Linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale - anno 2018, stabilisce gli importi e le modalità di utilizzo del finanziamento che deriva dalla L.R. 7/2009 e che "*tali importi al fine del monitoraggio devono essere evidenziati a parte con specifico accordo con l'erogatore. L'erogatore deve garantire le prestazioni che le aziende richiedono sulla base delle effettive esigenze relative all'abbattimento delle liste di attesa*"
11. che la DGR n. 2514 del 28.12.2018 Linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale - anno 2019, stabilisce che le AAS/ASUI rendicontano alla DCS le modalità di utilizzo del finanziamento attribuito con la legge 7/2009, tenendo conto che una quota di almeno il 40% è da utilizzare per l'acquisto di prestazioni dagli erogatori privati convenzionati, in aggiunta al budget assegnato per il periodo 2017-2019 con la stipula degli accordi adottati con la DGR n. 42/2017;
12. che il monitoraggio mensile dei tempi di attesa per le prestazioni traccianti evidenzia criticità nella garanzia del tempo massimo di attesa per le priorità B e D delle prestazioni di diagnostica per immagini e di endoscopia digestiva e per gli interventi ambulatoriali di cataratta.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra individuate stipulano e sottoscrivono quanto segue:

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA n. 5 FRIULI OCCIDENTALE
REGIONE AUT. FRIULI VENEZIA GIULIA

Articolo 1
Oggetto del contratto

La Struttura si impegna ad erogare, in coerenza con i provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, a favore degli aventi diritto secondo la normativa statale e/o regionale vigente, nella sede indicata nei provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, le prestazioni inerenti alle branche specialistiche accreditate.

Articolo 2
Volume di prestazioni erogabili e limiti di spesa

1. Considerato quanto esplicitato in premessa e nel precedente art.1, il budget riconosciuto alla struttura è di € 300.000 assegnato ai sensi della L.R. 7/2009, **da rendere in favore di cittadini residenti in Azienda e/o con prenotazione dal parte di strutture dell'Azienda.**
2. Fermo restando quanto determinato al precedente comma 1, la Struttura si impegna a realizzare volumi di attività come di seguito indicato:

Tabella 1 PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE

Descrizione prestazioni	N.
Esofagogastroduodenoscopia in priorità B e D	400
RMN Cervello e tronco encefalico, RMN Pelvi, prostata e vescica, RMN Muscoloscheletrica, RMN Colonna vertebrale - Priorità B e D	400
TC senza e con contrasto Torace, TC senza e con contrasto Addome superiore, TC senza e con contrasto Addome inferiore ,TC senza e con contrasto Addome completo, TC senza e con contrasto Capo, TC senza e con contrasto Rachide e speco vertebrale – Priorità B e D	400
Intervento di cristallino – tutte le priorità	100

3. **Tale attività dovrà essere garantita attraverso agende di prenotazione dedicate.**
4. E' fatta salva la facoltà dell'Azienda di riconoscere ulteriori commesse, con successivo specifico accordo, a seguito dell'analisi dei dati relativi ai tempi di attesa.
5. **La fatturazione relativa all'attività erogata con il finanziamento della L.R. 7/2009 deve essere tenuta distinta dal budget di cui alla DGR 42/2017 ed espressamente specificata.**

Articolo 3
Decorrenza e durata

1. Il presente contratto ha durata per l'anno 2019, con decorrenza a partire dall'1 gennaio 2019 e scadenza al 31 dicembre 2019.
2. Le clausole del presente contratto possono essere modificate per effetto dell'entrata in vigore di disposizioni di legge, statale o regionale, aventi carattere imperativo.
3. Il presente contratto è redatto in triplice copia, una per la Struttura e due per l'Azienda, che ne trasmetterà una copia alla Direzione centrale.

Articolo 4
Risoluzione anticipata del contratto

1. Il presente contratto si risolve di diritto in caso di revoca dell'accreditamento, disposta con decreto della Direzione Centrale.

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N. 5 FRIULI OCCIDENTALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 dell'accordo per l'erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale per l'anno 2019 "Risoluzione anticipata del contratto", ulteriore ipotesi di risoluzione anticipata è la risoluzione dell'accordo sopra citato.

Articolo 5
Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Articolo 6
Foro competente

Le parti stabiliscono che per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente contratto è competente il foro di Pordenone.

Articolo 7
Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo si rinvia alle clausole ed alle condizioni contrattuali dell' Accordo ai sensi dell'art. 8 quinquies del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502, tra l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" e la Casa di Cura privata accreditata "San Giorgio", per l'acquisto e l'erogazione di prestazioni di ricovero, di specialistica ambulatoriale, di diagnostica strumentale e di laboratorio per l'anno 2019 nonchè alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Per l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5
Il Direttore Generale
(dott. Giorgio Simon)

Per la Struttura
Il legale rappresentante
(dott. Maurizio Sist)

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ★ REGIONE AUT. FRIULI VENEZIA GIULIA ★
AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA n. 5 FRIULI OCCIDENTALE